Casella postale n.644 segnalazione guasti energia elettrica 800/969.888 email <u>info@settn.it</u> - <u>www.set.tn.it</u>

Sede operativa di TRENTO via Fersina 23 - 38100 TRENTO tel. 0461/034.111 - fax 0461/034.222

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SU RETE DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE

CLIENTE FIN.:		
POD:		
INDIRIZZO FORNITUR	RA:	

Art 1. Ambito di applicazione

Il presente documento regola le Condizioni Generali per il Servizio di Trasporto dell'energia elettrica (in breve CGS) su rete di distribuzione di SET Distribuzione S.p.A. (di seguito SET) con tensione inferiore o uquale ad 1 kV.

Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall' Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall'Autorità stessa.

SET potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni di connessione per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art 2. Definizioni

- SET: è la persona giuridica che gestisce la rete elettrica di distribuzione in virtù dei provvedimenti di natura legislativa ed amministrativa emanati in materia, anche a titolo provvisorio, dalla competente Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, art. 16 (art. 1 ter del D.Lgs. 26.03.1977, n. 235
 Norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di energia):
- Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità o AEEG): è l'autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481:
- Bassa tensione (di seguito BT): è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uquale ad 1 kV;
- Cliente (o Cliente finale): è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di trasporto e che immette e/o preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione di SET:
- Cliente del servizio di trasporto: è il Cliente o il suo Mandatario che sottoscrive con SET un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica ad un Cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione di SET;
- Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di SET e che consente l'immissione o il prelievo di energia elettrica dalla rete di SET.
- Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;
- Impianti del Cliente Finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
- Misura dell'energia elettrica: è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione o di prelievo, individuato dal punto di consegna;
- Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di SET e l'impianto del Cliente, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di SET e l'impianto del Cliente. Normalmente è individuato dall'uscita dei gruppi di misura.
- Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da SET per la gestione delle connessioni alle reti di distribuzione BT degli impianti di produzione e disponibili sul sito internet di SET (www.set.tn.it);
- Rete di distribuzione: è la rete di SET con obbligo di connessione di terzi individuata dai provvedimenti di cui al primo alinea del presente articolo, anche di natura provvisoria, di concessione del servizio di distribuzione;

Art. 3. Condizioni del servizio

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione

viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto le seguenti condizioni:

- a) gli impianti del Cliente, nel punto di consegna, soddisfano le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente ed eventualmente le regole tecniche di connessione per impianti di produzione fissate dall'SET e disponibili sul sito internet di SET;
- b) Cliente e SET, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione; l'impianto per la connessione, se di proprietà di SET, potrà da questa essere utilizzato anche per fornire altri Clienti senza che ciò comporti diritti, rimborsi o altre somme in genere per il Cliente o il proprietario del fondo o dell'immobile:
- c) Qualora necessario alla realizzazione della connessione ed in base ad accordi specifici, il Cliente dovrà porre a disposizione di SET un locale, con diretto accesso dalla proprietà pubblica ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri Clienti. Per l'utilizzo di tale locale SET verserà al proprietario dello stesso un compenso che sarà determinato tenendo conto del valore di mercato dell'immobile e del titolo giuridico in base al quale verrà concessa a SET la disponibilità del locale.

Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione

Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell'energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della connessione, il Cliente deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici SET tramite il proprio Venditore ai sensi della del. AEEG 333/07, art. 60, fornendo all'atto della richiesta le informazioni e gli eventuali necessari titoli di legittimazione.

Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente ed il Venditore dovranno provvedervi, quale condizione di attivazione degli interventi.

Gli interventi richiesti sono comunque subordinati al pagamento anticipato delle somme stabilite nel preventivo nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori e di attivazione del servizio, in conformità alla normativa applicabile.

Art 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio.

SET non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto su rete di distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa.

SET non risponde inoltre dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili a SET stessa.

In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.

Art 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti.

SET può modificare, preavvertendo il Cliente anche tramite avvisostampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.

Il Cliente che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di SET

Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento



dei propri impianti.

Art. 7. Obblighi del Cliente

Il Cliente non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia a terzi e la deve utilizzare entro i limiti previsti dalle presenti Condizioni e dagli specifici accordi eventualmente stipulati con SET. In particolare il prelievo massimo di potenza non potrà superare quello a disposizione contributivamente assolto restando responsabile, in caso contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.

Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, ed eventualmente il corrispettivo per la modifica della connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di SET.

Art. 8. Impianti di SET

SET provvede alla realizzazione degli impianti necessari per la connessione, inclusa l'installazione dei gruppi di misura nel luogo più idoneo stabilito da SET ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica.

Il Cliente è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di SET situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente in ogni caso dovrà tempestivamente informare SET dell'accaduto.

SET ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili gli impianti di SET che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l'accesso.

Il Cliente può richiedere l'effettuazione di verifiche sugli impianti di SET

Sono a carico del Cliente:

a) le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti,

b) le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti non riconducibili ad impianti di SET,

c) le spese per l'esecuzione di lavori per lo spostamento di impianti richiesto dal Cliente,

d) le spese amministrative relative a specifiche richieste del Cliente. E' vietato al Cliente manomettere, spostare o modificare gli impianti di SET.

Art. 9. Impianti del Cliente

Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna.

Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative nonché, eventualmente, alle Regole Tecniche emanate da SET e disponibili sul sito internet di SET (www.set.tn.it).

Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all'esercizio delle reti SET e, salvo diversa pattuizione, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.

L'installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi.

Il Cliente che disponga di altra fonte di energia è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i propri circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita da SET, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

SET può in ogni tempo richiedere al Cliente di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal Cliente entro ragionevoli termini di tempo. In mancanza di tale accordo con il Cliente, SET si riserva comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per il Cliente o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il Cliente non abbia

provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali. In ogni caso SET si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del Cliente al fine di garantirsi da possibili anomalie, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

SET si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del Cliente.

Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.

Art. 10. Durata e cessazione del servizio

La durata del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente o con il suo Mandatario.

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata.

Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle due parti (SET-Cliente oppure SET-Mandatario).

In caso di disdetta, SET provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall'AEEG, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili a SET, inclusa l'impossibilità di accedere agli impianti.

Art. 11. Servizio di misura

Nel caso di punti di prelievo, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è SET.

Nel caso di punti di immissione, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è il titolare dell'impianto di produzione. Il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è il Gestore della Rete cui è sotteso il Cliente.

Tali condizioni sono definite dall'AEEG e sono di conseguenza automaticamente aggiornate a successive modificazioni emanate dall'AEEG stessa.

Per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i corrispettivi conseguenti valgono in particolare le disposizioni della Deliberazione n. 348/07 dell'AEEG e successive modificazioni ed integrazioni.

Altre regole da osservare saranno quelle previste dal Codice di Condotta Commerciale in vigore.

I gruppi di misura devono risultare installati e mantenuti in locali idonei in base alle leggi e norme vigenti e risultare liberamente accessibili in condizioni di sicurezza anche in assenza del Cliente.

Nei casi di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura per tutte le unità immobiliari dovranno essere effettuate in apposito vano centralizzato in posizione definita in accordo con SET.

Nei casi di proprietà recintate i punti di consegna e di misura dell'energia dovranno essere localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

Art. 12. Ricostruzione dei prelievi

Qualora non si disponga dei dati di prelievo, oppure qualora il gruppo di misura sia bloccato o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme vigenti, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si ha evidenza della anomalia ed il momento in cui si provvede alla eliminazione della stessa.

Se il momento di evidenza dell' anomalia non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei prelievi sarà effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e l'eliminazione dell'anomalia.

I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato da SET in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo.

Qualora l'anomalia non consenta di rilevare l'entità dell'errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti l'anomalia. In tal caso, il Cliente, o suo Mandatario, potrà comunque produrre elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi è possibile presentare

Pagina 2 di 3



osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.

Art. 13. Sospensione e risoluzione

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti dalle presenti condizioni, anche:

- a) senza preavviso, in caso di pericolo;
- b) previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate:
- c) anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi:
- d) anche senza preavviso per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità al servizio;
- e) previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.

Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Sono fatte salve e automaticamente adottate le diverse disposizioni emanate dall'AEEG in materia.

Art. 14. Caratteristiche del servizio.

- 1) Tensione e Frequenza
- la tensione monofase è pari a 220 Volt e quella trifase è normalmente pari a 380 Volt;
- la frequenza è pari a 50 Hz;
- tolleranze: sulla tensione, +/- 10%; sulla frequenza, +/- 2%
- 2) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.

In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di SET il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, SET ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente.

La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale.

I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da SET, l'eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del Cliente.

Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.

I prelievi di energia reattiva induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.

3) Massima potenza assorbita: qualora il cliente finale effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l'esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, SET segnalerà al cliente finale la necessità di modifica della connessione per adeguarla alle sue aumentate esigenze. Il Cliente finale dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario SET avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti.

Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da SET al cliente finale e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del cliente finale.

Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.

Art. 15. Riservatezza

Il Cliente dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

Art. 16. Controversie e Foro competente.

In caso di controversia il Cliente può presentare a SET o al proprio fornitore di energia elettrica, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da SET reperibili sul sito internet (www.set.tn.it).

Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici di SET oppure inoltrato tramite servizio postale a SET stessa.

La risposta al reclamo sarà data con la massima celerità e comunque entro i termini prescritti dall'AEEG.

La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.

In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Trento.

i rento, ii
Il Cliente
Ai sensi dell'artt. 1341 c.c. il Cliente dichiara di accettan specificamente le seguenti clausole: 1. (Ambito di applicazione); 3 (Condizioni del servizio); 5. (Interruzioni, sospensioni o variazioni ne servizio); 6. (Modifiche delle caratteristiche del servizio o deg impianti); 7 (Obblighi del Cliente); 8 (Impianti di SET); 9 (Impianti e apparecchi del Cliente); 10 (Durata e cessazione del servizio); 1: (Ricostruzione dei prelievi); 13 (Sospensione e risoluzione); 16 (Controversie e Foro competente).
II Cliente